

LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI



E



LA NUOVA DISCIPLINA DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Dott. Andrea Fidanza

21 maggio 2010



La deducibilita' degli interessi passivi

NEGLI ULTIMI ANNI SONO STATE INTRODOTTE CONTINUE MODIFICHE NORMATIVE FINALIZZATE A STIMOLARE UNA MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

- **DIT (DUAL INCOME TAX)** (in vigore fino al 2002) – Aliquota agevolata IRPEG su utili accumulati a patrimonio netto

- **THIN CAP** (in vigore fino al 31.12.2007) – Indeducibili interessi passivi quando finanziamenti erogati/garantiti da soci qualificati > 4 volte patrimonio netto

La deducibilita' degli interessi passivi

LA STESSA CIRCOLARE N. 19/E DEL 21.04.2009 HA RICONOSCIUTO L'INTERVENTO LEGISLATIVO INTRODOTTO DAL 2008 COME UN:

“INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' SENZA, PERALTRO, PENALIZZARE IN MODO IRREVERSIBILE QUELLE CARATTERIZZATE DA UNA STRUTTURA FINANZIARIA SOTTOCAPITALIZZATA”

La deducibilità degli interessi passivi

La Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) Art. 1, commi 33-34, ha introdotto un nuovo regime relativo alle modalità di deducibilità degli interessi passivi.

REQUISITO SOGGETTIVO:

SOGGETTI INTERESSATI:

Società di capitali

PRINCIPALI SOGGETTI ESCLUSI:

Società di persone e imprenditori individuali

Banche e Assicurazioni

SOGGETTI PENALIZZATI DALLA NORMA:

Holding finanziarie, i cui ricavi caratteristici (dividendi) non fanno parte del valore della produzione

La deducibilità degli interessi passivi

La Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) Art. 1, commi 33-34, ha introdotto un nuovo regime relativo alle modalità di deducibilità degli interessi passivi.

DECORRENZA:

A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art.96 D.P.R. n.917/1986


Circolare Agenzia Entrate n.19/E del 21.04.2009

COME FUNZIONA:

L'art.96 comma 1 del Tuir consente la **deduzione integrale di interessi passivi e oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati**. L'eccedenza è deducibile nel limite del **30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL)**.

La deducibilita' degli interessi passivi

.....volendo rappresentare graficamente le prescrizioni normative previste dall'art.96 Tuir...



La deducibilità degli interessi passivi

La Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) Art. 1, commi 33-34, ha introdotto un nuovo regime relativo alle modalità di deducibilità degli interessi passivi.

PRECISAZIONI:

La Risoluzione n.268/E del 03.07.2008 ha precisato che **l'art.96 Tuir non ha natura antielusiva** (essendo finalizzato a perseguire un obiettivo di carattere sostanziale) e perciò **non è suscettibile di disapplicazione tramite interpello ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/73.**

L'elenco dei soggetti esclusi è tassativo in quanto la norma non è suscettibile di applicazione analogica.

Ai fini del calcolo del ROL rilevano esclusivamente i valori civilistici. Sono irrilevanti le riprese fiscali.

La deducibilita' degli interessi passivi

PROBLEMI

- COSA SI INTENDE PER INTERESSI PASSIVI
- COSA SI INTENDE PER INTERESSI ATTIVI
- COSA SI INTENDE PER ROL

La deducibilita' degli interessi passivi

COSA SI INTENDE PER INTERESSI PASSIVI (Art. 96 Tuir, comma 3)

▪ **QUALI ONERI FINANZIARI SONO COMPRESI:**

- INTERESSI PASSIVI BANCARI SU MUTUI E FINANZIAMENTI (compreso cash pooling)
- INTERESSI SU CANONI LEASING (desunti dal contratto)
- INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
- INTERESSI DA OGNI ALTRO RAPPORTO AVENTE CAUSA FINANZIARIA:
 - FINANZIAMENTI SOCI

E' sufficiente considerare la voce C17 del conto economico?

NO, ad esempio gli interessi per canoni di leasing sono compresi nella voce B8 del conto economico.

Inoltre,

l'Agenzia delle Entrate nella Circ.19 del 21/4/2009 ha chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione della norma *“ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”*

La deducibilità degli interessi passivi

COSA SI INTENDE PER INTERESSI PASSIVI (Art. 96 Tuir, comma 3)

QUALI ONERI FINANZIARI SONO ESCLUSI:

- INTERESSI CAPITALIZZATI SULLE IMMOBILIZZAZIONI (OIC n.16 e art.110 comma 1 lett. b) TUIR)

si tratta di interessi imputabili ad aumento del costo dei beni, che maturano su prestiti contratti per finanziare l'acquisizione di beni strumentali materiali o immateriali e comunque limitatamente al periodo antecedente al momento in cui in bene entra in funzione (è necessario applicare lo stesso criterio anche nel bilancio)

- INTERESSI INCLUSI NEL VALORE DELLE RIMANENZE (OIC n.13 e art.110 TUIR)

si tratta ad esempio di interessi passivi relativi a prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili merce alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa.

- INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI CONTRATTI PER ACQUISTO IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE
- INTERESSI OGGETTIVAMENTE INDEDUCIBILI PER EFFETTO DI ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

ESEMPI DI ONERI ASSIMILATI:

- le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
- gli altri oneri da titoli di debito emessi

La deducibilita' degli interessi passivi

COSA SI INTENDE PER INTERESSI ATTIVI (Art. 96 Tuir, comma 3)

INTERESSI ATTIVI

- INTERESSI ATTIVI SU CREDITI COMMERCIALI, INTERESSI ATTIVI BANCARI E DA RAPPORTI AVENTI CAUSA FINANZIARIA
- INTERESSI ATTIVI FIGURATIVI SU CREDITI VERSO LA PA (Tasso Ufficiale di riferimento + 1%)

E GLI INTERESSI DI NATURA COMMERCIALE???

il comma 3 dell'articolo 96 prevede l'“esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale” e l'“inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura”.

In sostanza, gli INTERESSI PASSIVI, anche quelli impliciti, derivanti da operazioni DI NATURA COMMERCIALE sono esclusi e sono, pertanto, interamente deducibili, purché assistiti dal requisito dell'inerenza allo svolgimento dell'attività d'impresa.

La deducibilita' degli interessi passivi

COSA SI INTENDE PER INTERESSI ATTIVI (Art. 96 Tuir, comma 3)

E GLI INTERESSI DI NATURA COMMERCIALE???


Per quel che riguarda gli INTERESSI ATTIVI derivanti da operazioni di NATURA COMMERCIALE, assumono, al contrario, SEMPRE RILEVANZA ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, qualora derivino da crediti di natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti.

E' evidente che la rilevanza di detti interessi attivi nell'ambito dell'art.96 del TUIR comporta un più ampio plafond di interessi passivi deducibili.

Per i soggetti che operano con la pubblica amministrazione, il comma 3 dell'articolo 96 considera rilevanti anche gli interessi attivi virtuali, “calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi”.

La deducibilita' degli interessi passivi

... IN SINTESI



La deducibilita' degli interessi passivi

COSA SI INTENDE PER ROL (Art. 96 Tuir, comma 2)

+ VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

- COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

= Differenza tra valori e costi della produzione

+ AMMORTAMENTI

+ CANONI DI LEASING BENI STRUMENTALI

= Reddito Operativo Lordo

La deducibilita' degli interessi passivi

	CONTO ECONOMICO	DETERMINAZIONE ROL
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	SI
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	SI
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	SI
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	SI
5	Altri ricavi e proventi	SI
	Contributi in conto esercizio	SI
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	SI
7	Per servizi	SI
8	Per godimento di beni di terzi	NO CANONI LEASING
9	Costi per il personale:	
a	Salari e stipendi	SI
b	Oneri sociali	SI
c	Trattamento di fine rapporto	SI
d	Trattamento di quiescenza e obblighi simili	SI
e	Altri costi	SI
	Totale costi per il personale	SI
10	Ammortamenti e svalutazioni:	
a	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	NO
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	NO
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	SI
d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	SI
	Totale ammortamenti e svalutazioni	
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	SI
12	Accantonamenti per rischi	SI
13	Altri accantonamenti	SI
14	Oneri diversi di gestione	SI
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	

La deducibilita' degli interessi passivi

COSA SI INTENDE PER ROL (Art. 96 Tuir, comma 2)

+ VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

- COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

= Differenza tra valori e costi della produzione

+ AMMORTAMENTI

+ CANONI DI LEASING BENI STRUMENTALI

= Reddito Operativo Lordo

X 30%

= LIMITE DEDUZIONE ONERI FINANZIARI

La deducibilita' degli interessi passivi

▪ COME SI PROCEDE:

- a) **VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI** (applicabile solo a società di capitali e altri soggetti IRES)
- b) **INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI INTERESSATI DALLA NORMA**
- c) **COMPENSAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI CON GLI INTERESSI ATTIVI**
- d) **DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI DEDUCIBILITÀ IN BASE AL ROL**
- e) **VARIAZIONE IN AUMENTO** PER LA QUOTA INDEDUCIBILE
- f) **RIPORTO A NUOVO** DELL'EVENTUALE ECCEDEXZA

La deducibilita' degli interessi passivi

Premessa: verificato il requisito soggettivo ed individuati gli importi delle voci interessate dalla norma...

INTERESSI PASSIVI – INTERESSI ATTIVI

Se gli INTERESSI PASSIVI sono inferiori agli INTERESSI ATTIVI


**i nostri calcoli finiscono qui e gli
INTERESSI PASSIVI saranno
COMPLETAMENTE DEDUCIBILI**

La deducibilita' degli interessi passivi

Se **INTERESSI PASSIVI > INTERESSI ATTIVI** allora devo mettere a confronto l'eccedenza di Interessi Passivi con il 30% del Reddito Operativo Lordo . Si possono avere due casi:




I.P. < 30% R.O.L.



**TUTTI gli INTERESSI
PASSIVI SARANNO
DEDUCIBILI**



I.P. > 30% R.O.L.



**l'eccedenza rispetto al
30% del R.O.L. NON
SARÀ DEDUCIBILE e
dovrà essere portata in
aumento del reddito
dell'esercizio**

La deducibilita' degli interessi passivi

Esempio:

INTERESSI PASSIVI	=	2000
INTERESSI ATTIVI	=	200
REDDITO OPERATIVO LORDO	=	4000

INTERESSI PASSIVI	2000	-
INTERESSI ATTIVI	200	=
		<hr/>
INTERESSI PASSIVI NETTI	1800	-
30% ROL (4000 x 30%) =	1200	=
		<hr/>
Interessi Passivi Indeducibili	600	<hr/>

La deducibilita' degli interessi passivi

DEROGA:

Nel 2008 è stata prevista una franchigia di € 10.000 ad incremento del valore rappresentato dal 30% del ROL


NOVITA':

Nel 2009 (Unico 2010) la franchigia è stata ridotta a € 5.000 con conseguenti riflessi negativi sull'imposizione fiscale delle società.

Dal 2010 (Unico 2011) la franchigia scomparirà completamente.


La deducibilita' degli interessi passivi

FINO AL 2009 (UNICO 2010) GLI ONERI INDEDUCIBILI SONO QUELLI NON COMPENSATI DA INTERESSI ATTIVI E DAL 30% DEL ROL. L'ECCEDENZIA POTRÀ ESSERE RECUPERATA NEI SUCCESSIVI ESERCIZI, SE VI SARÀ CAPIENZA.




La deducibilita' degli interessi passivi

DAL 2010 SARA' RIPORTABILE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI LA QUOTA DEL 30% DEL ROL ECCELENTE, IN QUANTO NON NECESSARIA PER LA COPERTURA DEGLI INTERESSI PASSIVI DELL'ESERCIZIO.



La deducibilita' degli interessi passivi



La deducibilità degli interessi passivi

Se gli interessi passivi netti eccedono il 30% del ROL, tale eccedenza costituisce un costo indeducibile (variazione in aumento in Unico nel **rigo RF16**).

Gli interessi passivi non dedotti per effetto del calcolo appena illustrato sono riportati all'esercizio successivo e sommati agli interessi passivi di tale esercizio ai fini della verifica della deducibilità. Nella misura in cui non trovassero capienza per la deducibilità sono ulteriormente riportati in avanti senza limite temporale (C.M. n.19/E del 21.04.09)

In definitiva, **l'eventuale indeducibilità degli interessi passivi**, per effetto dei limiti imposti dall'articolo 96, **non è mai assoluta**, potendo essere sempre “recuperata” nei successivi esercizi, qualora in questi ultimi si verificano le condizioni opposte a quelle che in precedenza hanno determinato il prodursi dell'eccedenza indeducibile.

La deducibilita' degli interessi passivi

NOVITA':

Dal 2010, nel caso gli interessi passivi netti siano inferiori del 30% del ROL, **è possibile riportare all'esercizio successivo la quota di ROL non utilizzata**, che potrà essere sommata al ROL dell'esercizio, aumentando la quota di deducibilità degli interessi passivi....

ma è un problema che avremo
in Unico 2011...

ED ORA E' MEGLIO NON
PENSARCI !!!!!!!!!!!



La deducibilita' degli interessi passivi

LE NOVITA' DOVUTE AL FATTO CHE SIAMO AL SECONDO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- Il riporto e l'indicazione in Unico 2010 degli eventuali interessi passivi non dedotti in Unico 2009 perchè maggiori del 30% del ROL
- La variazione in diminuzione da inserire in Unico 2010, qualora il 30% del ROL dell'esercizio 2009 sia capiente e consenta la deduzione degli interessi passivi riportati dall'esercizio precedente

La deducibilita' degli interessi passivi

LE NOVITA' DOVUTE AL FATTO CHE SIAMO AL SECONDO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- Il riporto e l'indicazione in Unico 2010 degli eventuali interessi passivi non dedotti in Unico 2009 perchè maggiori del 30% del ROL

ESEMPIO UTILIZZO FRANCHIGIA 2009 INSIEME AD INTERESSI PASSIVI PREGRESSI

30 per cento di ROL pari a 6.000 + 5.000 di franchigia

	Int. passivi	Int. attivi	Int. passivi deducibili	Int. Passivi pregressi	Eccedenza Int. Passivi
Prospetto interessi passivi deducibili	RF118 20.000,00	2 10.000,00	3 10.000,00	4 3.000,00	5 13.000,00
interessi passivi non deducibili	RF119 Risultato operativo lordo			1 20.000,00	2 11.000,00
				trasferita al consolidato	
RF120 Eccedenza di ROL riportabile			(di cui 1	0,00	2 0,00
			non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili		(di cui 1	0,00	2 0,00	3 2.000,00

La deducibilità degli interessi passivi

**LE NOVITA' DOVUTE AL FATTO CHE SIAMO AL SECONDO
ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

In questo caso quali interessi hanno la priorità ???

Il 30% del ROL serve *in primis* per consentire la deducibilità degli *interessi passivi netti dell'esercizio*. Nel caso resti adeguata capienza è possibile la deduzione anche degli interessi passivi pregressi.

La deducibilita' degli interessi passivi

LE NOVITA' DOVUTE AL FATTO CHE SIAMO AL SECONDO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

.... e nel caso resti adeguata capienza.....

• **La variazione in diminuzione da inserire in Unico 2010**

Prospetto		Interessi passivi deducibili	1	20.000,00	2	10.000,00	3	10.000,00	4	3.000,00	5	13.000,00
interessi passivi non deducibili	RF118											
	RF119	Risultato operativo lordo							1	20.000,00	2	11.000,00
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile							traferito al consolidato			
									(di cui	1		2
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili							non trasferibili al consolidato	traferiti al consolidato		
									(di cui	1		2
											3	2.000,00
Altre variazioni in diminuzione	RF54		13	1.000,00	3				5	6		
			7		8				11	12		
			13		14				17	18		19
												00

La deducibilita' degli interessi passivi

LE NOVITA' DOVUTE AL FATTO CHE SIAMO AL SECONDO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La variazione in diminuzione va inserita in Unico 2010, qualora il 30% del ROL dell'esercizio 2009 sia capiente e consenta la deduzione degli interessi passivi riportati dall'esercizio precedente (rigo RF54 codice 13 di Unico 2010 SC)

In questo caso va indicato l'ammontare degli interessi passivi pregressi per i quali si è manifestata adeguata capienza nell'eccedenza del 30% del ROL rispetto agli interessi passivi netti dell'esercizio.

DIVERSO è il discorso relativo alla compilazione del quadro degli Studi di Settore ma poi lo vedremo !!!

La deducibilita' degli interessi passivi

E PER CHI UTILIZZA IL SOFTWARE TEAMSYSTEM

E' stato previsto un apposito prospetto interno al programma per suddividere i dati in maniera più dettagliata ai fini della gestione e del corretto riporto dell'importo nel quadro F (elementi contabili) degli Studi di Settore

La deducibilita' degli interessi passivi

E PER CHI UTILIZZA IL SOFTWARE TEAMSYSTEM

Prospetto interessi passivi non deducibili	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007				
	Primo		Secondo		Altro
RF118	Interessi passivi deducibili				
	Anno attuale		Anni precedenti		
		Beni mobili			
		Beni immobili			
	20.000	Altri		3.000	
	20.000	10.000	10.000	3.000	13.000
RF119	Risultato operativo lordo		20.000	30%	11.000
RF120	Eccedenza di ROL riportabile		trasferita al consolidato		
			(di cui)	
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato
			(di cui)	2.000
	(Variazione in aumento (RF16)		(di cui anni precedenti		2.000
	Deducibili	Beni mobili	Beni immobili	Altri	Totale
	Anno attuale			20.000	
	Anni precedenti			1.000	21.000

Nel quadro F degli Studi di Settore è necessario indicare l'intero importo degli interessi deducibili nell'esercizio, a prescindere dal fatto che siano riferiti all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti.

La deducibilita' degli interessi passivi

LA GESTIONE IN SINTESI...

Nel quadro F degli Studi di Settore rigo F25 è necessario indicare l'intero importo degli interessi deducibili nell'esercizio, in questo caso € 21.000.

Nel quadro F del Reddito d'impresa è necessario integrare ai € 20.000 già presenti in bilancio (e deducibili per via della capienza del ROL), una **variazione in diminuzione di € 1.000 nel **rigo RF54 codice 13**, in quanto riferita alla deduzione di componenti negativi riportati da esercizi precedenti**

RF54	Altre variazioni in diminuzione	13	1.000
------	---------------------------------	----	-------

La deducibilità degli interessi passivi

La soluzione a questi problemi **è una soltanto...**

ACCRESCERE LA CAPITALIZZAZIONE delle imprese,
affinchè siano strutturate meglio dal punto di vista patrimoniale,
meno vincolate al capitale di terzi
e soprattutto subiscano un impatto più limitato sul conto economico,
sia relativamente agli interessi che alle imposte.

E' PURA UTOPIA?

**In questo momento forse sì ... ma speriamo che gli imprenditori
diventino presto gli artefici di scelte aziendali più consapevoli e
sostenibili nel tempo!**

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

La normativa di riferimento

- Art.22 Tuir
- C.M. n.56 del 23.12.2009

In capo ai soci Art. 22 Tuir	⇒	Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 Tuir si scomputano , nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci , associati o partecipanti.
In capo alla società / associazione C.M. 56/2009	⇒	I soci/associati possono consentire che le ritenute che residuano, dopo aver effettuato lo scomputo delle stesse dal loro debito Irpef, siano utilizzate, dalla società o associazione, in compensazione con gli eventuali altri debiti di imposta o contributi nel modello F24.

L'art. 22 del Tuir è una norma operativa da sempre e nulla cambia in merito all'applicazione di tale disposizione.

Ciò che cambia, con la C.M. n.56/2009, è la possibilità di riattribuire (processo inverso rispetto a quello previsto dall'art.22) le ritenute eccedenti che residuano in capo ai soci/associati alla società/associazione.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Nel caso in cui il socio/associato **“ha bisogno”** di tutte le ritenute di propria competenza per lo scomputo dal proprio debito Irpef (e potrebbero non essere neppure sufficienti)

NON CAMBIA NULLA RISPETTO AL PASSATO

Nel caso in cui il socio/associato **NON “ha bisogno”** di tutte le ritenute di propria competenza per lo scomputo dal proprio debito Irpef e una parte resta in eccedenza:
IN PASSATO:

- COMPENSAZIONE DA PARTE DEL SOCIO/ASSOCIATO IN SEGUITO
- RICHIESTA DI RIMBORSO

**OGGI E' POSSIBILE ANCHE RIATTRIBUIRE
DETTA ECCEDEXZA ALLA SOCIETA'/
ASSOCIAZIONE, affinché possa essere utilizzata per il
pagamento di propri debiti tributari (ad esempio Iva).**

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Aspetti preliminari rilevanti

- Il socio/associato non può rinunciare preventivamente ad utilizzare le ritenute di propria competenza. Può riattribuire solo l'eventuale eccedenza.

*La colonna 3 (del rigo RN33 PF) va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute ... omissis ... **eccedenti il debito IRPEF.** ... omissis ... Si precisa che questa colonna **non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito** (pag.63 Istruzioni Unico 2010 Fascicolo 1)*

N.B. Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di Unico 2010 prevedono errore bloccante se è compilato il rigo RN33 col.3 (ritenute non utilizzate, da trasferire) in presenza del rigo RN42 compilato con imposta a debito.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Aspetti preliminari rilevanti

- La società/associazione può compensare le ritenute riattribuite dai soci fin dal giorno successivo all'assenso del socio avente data certa (anche tramite Pec). Non è necessario attendere l'invio di Unico.

Relativamente al momento in cui l'assenso degli associati deve essere manifestato ... omissis ... lo stesso deve precedere l'utilizzo in compensazione da parte dello studio associato del credito relativo alle ritenute residue. Pertanto, nulla osta a che il credito relativo alle ritenute residue subite nell'anno 2009 sia utilizzato in compensazione dallo studio associato già a partire dal 1° gennaio 2010 (mediante lo specifico codice tributo), purché l'atto di assenso degli associati abbia data certa antecedente la data di compensazione, ed il credito risulti dalla dichiarazione annuale dello studio associato da presentare entro il termine di ordinario del 30 settembre 2010. (Circolare n.12/E del 12 marzo 2010, Risposta 2.10)

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Aspetti preliminari rilevanti

- Il socio/associato può trattenere una parte dell'eccedenza prima di riattribuire le ritenute residue alla società/associazione.

*... omissis ... si è, comunque, dell'avviso che il socio – prima di ritrasferire le ritenute residue alla società – **possa trattenere un'ulteriore quota** da utilizzare per il pagamento di altri debiti di imposta o contributivi. Diversamente, una volta che la società ha avvocato a sé le ritenute residue, **non è ammesso il ritrasferimento dalla società ai soci** di eventuali importi residui di credito. (Circolare n.12/E del 12 marzo 2010, Risposta 2.11)*

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Aspetti preliminari rilevanti

- La società/associazione non è solidalmente responsabile se il socio/associato le ha erroneamente riattribuito le ritenute per un importo eccessivo. La responsabilità resta in capo al socio/associato.

Per quanto concerne l'ipotesi in cui il socio abbia utilizzato erroneamente le ritenute, senza scomputare totalmente il proprio debito IRPEF, ed abbia, quindi, ritrasferito all'associazione un ammontare di ritenute residue superiore rispetto a quelle spettanti, si è dell'avviso che non possa configurarsi una responsabilità solidale della società per l'errore compiuto. ... omissis ... il socio dovrà assolvere mediante il pagamento diretto il debito residuo IRPEF non scomputato dall'ammontare delle ritenute oramai ritrasferite alla società. (Circolare n.12/E del 12 marzo 2010, Risposta 2.12)

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Aspetti preliminari rilevanti

- All'Amministrazione Finanziaria non interessa come siano regolati eventuali conguagli tra i soci che abbiano partecipato alla formazione del credito della società/associazione in misura differente rispetto alla propria quota di partecipazione.

Non rileva ai fini tributari il modo in cui i soci recuperano il credito da loro vantato, per aver consentito alla società medesima di avocare a sé le ritenute che residuano una volta operato lo scomputo del debito IRPEF, al fine di compensare il credito che da esse deriva. Tali partite di giro hanno natura finanziaria e non sono, pertanto, soggette ad alcun tipo di tassazione. (Circolare n.12/E del 12 marzo 2010, Risposta 2.13)

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Aspetti preliminari rilevanti

- Ogni socio è libero di attribuire o meno la propria eccedenza di ritenute alla società/associazione. La scelta di un socio non vincola gli altri.

La scelta della riattribuzione delle ritenute fatta da un socio/associato non risulta vincolante per gli altri soci/associati. (IlSole24Ore del 8 maggio 2010, pag.26)

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Aspetti preliminari rilevanti

•I soci possono manifestare il proprio assenso annualmente con riferimento al singolo esercizio oppure con comunicazione una tantum con valenza fino a revoca. Nel caso l'assenso sia annuale va specificato anche l'importo che si desidera riattribuire alla società/associazione.

Tale assenso può essere previsto anche direttamente nell'atto costitutivo della società/associazione (rif. Circolare n.12/E del 12 marzo 2010, Risposta 2.10)

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Aspetti preliminari rilevanti

- Si ritiene che l'assenso dei soci sia una semplice manifestazione di volontà tra gli associati e l'associazione.

...omissis ... è da ritenere che l'atto costituisca una semplice manifestazione di volontà espressa nell'ambito di un rapporto privatistico tra i soci e il soggetto partecipato, che per produrre concreti effetti nei confronti dell'amministrazione finanziaria deve necessariamente essere seguito dall'indicazione in dichiarazione dei crediti riattribuiti. (Circolare del Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili n.18 del 12 maggio 2010, Par.4)

La riattribuzione delle ritenute d'acconto


Aspetti preliminari rilevanti

•Se le ritenute del socio/associato provengono anche da altre attività (ad es. attività professionale svolta singolarmente) non c'è alcun criterio di priorità delle ritenute da compensare, né quindi di quelle da riattribuire.

... omissis ... anche in presenza di ulteriori ritenute rispetto a quelle attribuite dallo studio associato, non sussiste alcun criterio di priorità per l'imputazione delle ritenute da compensare. (Circolare n.12/E del 12 marzo 2010, Risposta 2.11)

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

I requisiti oggettivi e soggettivi per poter procedere



La riattribuzione delle ritenute d'acconto

▪ COME SI PROCEDE:

- a) LA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE DETERMINA IL PROPRIO REDDITO E LE RITENUTE SUBITE
- b) ATTRIBUISCE IL REDDITO E LE RITENUTE AI SOCI/ASSOCIATI PRO-QUOTA
- c) I SOCI/ASSOCIATI QUANTIFICANO IL PROPRIO REDDITO ED UTILIZZANO LE RITENUTE A SCOMPUTO DEL PROPRIO DEBITO IRPEF
- d) I SOCI/ASSOCIATI INDICANO NEL RIGO RN33 col.3 L'IMPORTO DELLE RITENUTE IN ECCEDEXZA CHE INTENDONO RIATTRIBUIRE ALLA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE (ricordiamoci che ciò non è possibile se residua un debito Irpef in capo al socio)
- e) LA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE INDICA NEL QUADRO RK col.12 L'IMPORTO DELLE RITENUTE RIATTRIBUITE DA CIASCUN SOCIO
- f) LA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE INDICA NELLA SEZIONE IV, RIGO RX19 col.3 IL TOTALE DELLE RITENUTE DA COMPENSARE


La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Il credito Irpef per ritenute riattribuite

Fase 1: <i>determinazione reddito della società o associazione</i>	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione del quadro RE del modello Unico 2010 SP;• attribuzione del reddito ai soci e della quota «virtuale» di ritenute d'acconto
Fase 2: <i>determinazione del debito personale dei soci</i>	<ul style="list-style-type: none">• I soci predispongono la loro dichiarazione personale modello Unico 2010 PF• individuano il loro debito complessivo e la quota di ritenute eccedenti
Fase 3: <i>comunicazione alla società delle ritenute eccedenti</i>	<ul style="list-style-type: none">• Attraverso la predisposizione di un atto avente data certa indicano alla società volontà e ammontare di ritenute ritrasferite
Fase 4: <i>emersione del credito d'imposta Irpef</i>	<ul style="list-style-type: none">• La società completa i quadri del modello Unico 2010 SP;• in particolare i quadri RK e RX
Fase 5: <i>utilizzo in compensazione e conguagli fra i soci</i>	<ul style="list-style-type: none">• La società può utilizzare il credito Irpef emergente dalla dichiarazione in compensazione nei suoi F24• I soci possono procedere ai conguagli fra loro

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Percorso “fiscale” delle ritenute subite da società di persone / associazione professionale



La riattribuzione delle ritenute d'acconto

A cui corrisponde uno specifico percorso “dichiarativo”



La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Il percorso verosimilmente (ma non obbligatoriamente) si concluderà con un conguaglio monetario tra soci/associati per “compensare” le posizioni di coloro i quali hanno contribuito maggiormente alla formazione del credito Irpef della società/associazione.

Possiamo ragionevolmente presumere che il meccanismo sarà usato soprattutto dagli “studi professionali”, i cui associati spesso sono fisiologicamente a credito Irpef a motivo delle ritenute d'acconto subite sulla quasi totalità delle fatture emesse.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

- le società di persone o associazioni professionali inseriscono l'importo totale di **TUTTE** le ritenute subite ed imputate ai soci/associati nel rigo **RN3 col.2** di Unico SP.
- Questo campo va compilato sempre con l'importo totale delle ritenute, a prescindere dalla successiva possibilità e/o volontà dei soci/associati di riattribuire le ritenute eccedenti il proprio debito Irpef.
- L'eventualità che i soci/associati manifestino la volontà di riattribuire le proprie ritenute eccedenti alla società/associazione, comporta la compilazione di altri campi appositamente previsti nel modello Unico SP.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

➤ Infatti, qualora i soci/associati manifestino la volontà di riattribuzione delle ritenute, le società di persone o associazioni professionali inseriscono gli importi delle ritenute loro riattribuite da ciascun socio all'interno del quadro RK, righe RK1-RK13 nel nuovo campo 12.



Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite	CODICE SCALE		COGNOME E FIGLIO E DENOMINAZIONE								SECONDA		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RK1	COMUNE DI NASCITA	PROV. (Sigla)	DATA DI NASCITA	COC. PREV.	QUOTA PARTE	MESI	QUAL.	CREDITO	RTNUTE D'ACCONTI				,00

La società/Associazione compila un rigo per ciascun socio/associato che ha riattribuito una quota delle proprie ritenute.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

da cui, successivamente, sorge l'obbligo di indicare la somma di tutti gli importi indicati nel precedente quadro RK campo 12, nel quadro RX, rigo RX19 colonna 3, all'interno della nuova sezione IV denominata “*Credito IRPEF da ritenute subite*”

SEZIONE IV Credito IRPEF da ritenute subite		Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
		1	2	3	4	5
	RX19	,00	,00	,00	,00	,00



La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Il socio/associato indica l'ammontare totale della propria quota di ritenute derivante dalla partecipazione in società/associazioni nel quadro RH, righe RH1-RH4 col.9 di Unico PF.

Codice fiscale società o associazione partecipata	
RH1	1
Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto
8	9
,00	,00



Qualora il contribuente partecipasse a più società/associazioni compila un rigo per ciascuna di esse, indicandone anche il relativo codice fiscale e gli altri dati richiesti.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

➤ il socio/associato identifica chiaramente l'ammontare delle ritenute che intende restituire alla società/associazione inserendone l'importo nella nuova colonna 3 “*di cui ritenute art. 5 non utilizzate*” del rigo RN33 “*RITENUTE TOTALI*”

	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	
RN33 RITENUTE TOTALI	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00

Nella **colonna 4** va **indicato** il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

➤ in caso di impresa familiare, il titolare inserisce l'importo di ritenute a lui riattribuito dal collaboratore nell'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, rigo RS6 col.5

Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	1	Codice fiscale	2	Quota di partecipazione	3	Quota di reddito	4	Quota delle ritenute d'acconto	5	di cui non utilizzate
				%			,00		,00		,00

Si precisa che il titolare dell'impresa familiare deve compilare in ogni caso il presente prospetto per l'imputazione del reddito dell'impresa familiare a ciascun collaboratore, a prescindere dalla scelta di riattribuzione delle ritenute d'acconto da parte del collaboratore stesso.

La somma delle ritenute indicate dal titolare nei righe RS6 col.5 confluiranno poi nel rigo RN33, colonna 2

di cui altre ritenute subite
2
,00

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

L'eventuale utilizzo in compensazione nel modello F24 da parte della società/associazione deve avvenire tramite il codice tributo "6830" istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11.2.2010, n. 6/E.

Attenzione: *“la possibilità di commettere errori ... (riattribuzione eccessiva/utilizzo oltre l'effettiva riattribuzione, etc.) ... e la complessità della procedura confermano la necessità che la stessa sia attivata solo se i numeri in gioco sono tali da giustificarla (e non solo perché il programma gestisce in automatico anche gli spiccioli)”* – ItaliaOggi7 del 4 aprile 2010.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

Il problema della revoca dell'assenso da parte del socio/associato

Gli effetti di una eventuale revoca alla riattribuzione delle ritenute da parte del socio/associato, ha **effetti differenti** in relazione al momento in cui è manifestata (sempre con atto avente data certa):

SE si manifesta in un momento in cui la riattribuzione delle ritenute si è già realizzata (ad esempio ad ottobre, dopo l'invio telematico dell'Unico)

EFFETTO A PARTIRE DALLE RITENUTE SUBITE NEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO (le esigenze di certezza del diritto sembrano precludere ripensamenti o possibilità di integrazione della dichiarazione originaria)

SE si manifesta in un momento in cui la riattribuzione delle ritenute non si è ancora realizzata (ad esempio a maggio)

EFFETTO A PARTIRE DALLE RITENUTE SUBITE NEL PERIODO D'IMPOSTA (semplicemente non sono riattribuite le proprie ritenute all'associazione)

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

E' possibile utilizzare questo istituto “in sostituzione” del rimborso tradizionale?

SICURAMENTE SI per le ritenute relative alle annualità 2009 e seguenti

Ma per eventuali eccedenze Irpef relative ad annualità precedenti al 2009 e non ancora compensate o richieste a rimborso dal socio/associato?

La Circolare del Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili n.18 del 12 maggio 2010 (Par.4) ribadisce quanto già espresso dall'amministrazione finanziaria:

l'eventuale riattribuzione delle ritenute deve essere perfezionata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui rilevano i proventi sui quali le ritenute sono effettuate.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

E' possibile utilizzare questo istituto “in sostituzione” del rimborso tradizionale?

Tale eventualità, a regime, appare quindi di difficile attuazione.

Infatti:

La mancata riattribuzione delle ritenute nella dichiarazione interessata attesta definitivamente la non volontà da parte del socio/associato

Tuttavia, in questa fase iniziale, si renderebbe comunque opportuna (e necessaria) la possibilità di prevedere una deroga alla regola generale, per esigenze di certezza del credito nei confronti dell'Erario e di corretto e completo utilizzo dell'istituto della compensazione orizzontale.

La riattribuzione delle ritenute d'acconto

In definitiva:

La nuova normativa esaminata rappresenta un'interpretazione sistematico-evolutiva della disciplina.

Appare fisiologico consentire all'ente partecipato di avvalersi delle ritenute che restano inutilizzate in capo ai singoli soci/associati. D'altronde è esso stesso soggetto passivo di ritenuta, seppure i soci restino comunque soggetti passivi Irpef.

Inoltre, questa interpretazione evita gli squilibri finanziari di soci/associati che si possono trovare in una continua posizione creditoria e riduce le richieste di rimborso che l'Agenzia delle Entrate deve gestire.